Allegato alla Nota Informativa

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.300. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.
Il limite annuo di Euro 5.300 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscal- mente a carico, per l'importo da esse non dedotto.
L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.
Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, per- tanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.
Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.300). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 26.500 che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.300, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 26.500 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.650 in ciascun anno. Resta inteso che, per i lavoratori di prima occupazione che hanno aderito a una forma pensionistica prima del 2026, l'ammontare complessivo dei contributi deducibili ma non versati nei primi 5 anni di partecipazione alla forma verrà calcolato in conformità ai limiti vigenti nei diversi periodi d'imposta (Euro 5.164,57 per gli anni fino al 2025 e in ragione del nuovo limite di Euro 5.300 per gli anni decorrenti dal 2026). Il totale annuo complessivamente deducibile non potrà superare 7.950 €.

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata intro- dotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività – nel

rispetto dei limiti previsti dalla normativa protempore vigente – con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

REGIME FISCALE

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno ed aumentato delle eventuali anticipazioni, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.
L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

Gli eventuali proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986, sono considerati nel predetto risultato netto in base al rapporto tra l'aliquota prevista per la loro tassazione dalle disposizioni vigenti e l'aliquota del 20%.
A decorrere dal 2015, può essere riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita vitalizia, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale (sopra descritta) in capo alla forma pensionistica complementare e agli importi non dedotti.
La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita vitalizia) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiunge- re un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.
Nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per la riduzione dell'aliquota di tassazione dal 15%

fino al 9% (ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 252/2005), occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.
I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita vitalizia erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%, fatta salva l'eventuale riduzione dell'imponibile in funzione della quota di rendimento derivante da investimenti in titoli di stato ed equiparati. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.
La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta in- vece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione se- parata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita vitalizia.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 di- cembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
L'art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (Legge di Bilancio 2026) ha apportato rilevanti modifiche all'art. 11 del d. lgs. 252/2005, in tema di prestazioni pensionistiche complementari.
In particolare, la legge sopracitata ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni quali: i) la rendita a durata definita, ii) i prelievi liberamente determinabili e iii) la erogazione frazionata del montante accumulato.
Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono assoggettati, ai sensi dell'art. 11, comma 6-bis, del d. lgs. 252/2005, al medesimo regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. Pertanto, le prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.
La prestazione erogata in forma frazionata (in vigore dal 31 ottobre 2026), al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-ter, del d. lgs. 252/2005, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali.

ANTICIPAZIONI, RISCATTI E TRASFERIMENTI

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammonta- re imponibile nella misura del 23%.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente;
- riscatto del montante residuo a causa della morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis dell'art. 11 del d. lgs. 252/2005,

Il riscatto per la quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 può essere assoggettato a tassazione progressiva in funzione delle motivazioni per le quali è esercitato.
I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Edizione settembre 2026